



LED

❖ TAXAND

BREXIT
**GLI ASPETTI FISCALI: PERIODO
TRANSITORIO E IMPATTI SULLE NORME A
REGIME**

Avv. Euplio Iascone
Torino - 27 giugno 2019

BREXIT: le tappe principali e il D.L. “*Hard Brexit*”

- ❖ Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato, ai sensi dell’art. 50 del Trattato sull’Unione europea, l’intenzione di recedere dall’Unione.
- ❖ In uno scenario di perduranti incertezze e prevedendo una possibile “*hard Brexit*” il governo italiano il **25 marzo 2019** ha emanato il Decreto Legge n. 22 (di seguito il «DL»), convertito in legge il 20 Maggio 2019, al fine di assicurare stabilità ai rapporti tra l’Italia ed il Regno Unito.
- ❖ Il **10 aprile 2019** il Consiglio Europeo, su richiesta della Gran Bretagna, ha deciso di estendere il periodo transitorio previsto dall’art. 50 del Trattato fino al **31 ottobre 2019**, così da permettere alle parti di raggiungere un accordo ed evitare il rischio «*no-deal*».
- ❖ In uno scenario «*no-deal*» perdurante al 31 ottobre 2019, il DL troverà applicazione nei rapporti tra l’Italia e il Regno Unito.

Art. 13, D.L. n. 22 del 25 marzo 2019

L'art. 13 del DL contiene una previsione di carattere generale che è volta ad assicurare l'applicabilità delle norme tributarie attualmente vigenti nei rapporti con il Regno Unito (in qualità di Stato membro dell'UE) per un periodo transitorio di 18 mesi.

Durante il periodo di transizione si continueranno ad applicare:

- i) le disposizioni fiscali italiane applicabili solo nei rapporti con gli Stati membri dell'UE;
- ii) le disposizioni fiscali italiane derivanti dall'attuazione delle Direttive comunitarie;
- iii) le disposizioni fiscali italiane derivanti dall'attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari relativi all'IVA e ai dazi doganali.

Disposizione italiane applicabile solo ai membri UE (1/2)

Alcuni esempi di norme tributarie italiane che prevedono un trattamento fiscale diversificato in funzione dell'appartenenza all'UE degli Stati interessati:

- **L' articolo 47-bis del TUIR** nell'identificare i regimi fiscali privilegiati esclude che negli stessi possano rientrarvi i paesi appartenenti all'Unione Europea. Possibile impatto, per i soggetti IRES residenti, su regime fiscale dei dividendi provenienti da società residenti nel Regno Unito e sulle relative plusvalenze da cessione di partecipazioni

- **L'art. 26 comma 5-bis del DPR 600/73** prevede l'esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio lungo termine erogati alle imprese italiane da banche o altri soggetti qualificati stabiliti all'interno dell'Unione Europea.

Disposizione italiane applicabile solo ai membri UE (2/2)

- **L'art. 27, comma 3-ter, del DPR 600/73** prevede l'applicazione di una ritenuta ridotta (1,20%) sugli utili pagati ad imprese soggette ad una imposta sul reddito delle società in uno degli Stati membri dell'UE.

- **L'art. 117, del TUIR**, relativo al consolidato fiscale nazionale, prevede la possibilità di consolidare anche le società residenti non legate tra loro da un rapporto di controllo diretto o indiretto ma controllate da una «controllante» comune residente in uno stato membro dell'UE.

Disposizioni derivanti dall' applicazione di alcune direttiva (1/2)

Esempi di alcune disposizioni fiscali derivanti dall'implementazione delle direttive comunitarie che dopo il periodo transitorio non saranno più applicabili nei rapporti con il Regno Unito.

- **Direttiva Interessi e Royalties (2003/49)**, la quale prevede l'esonero da ritenuta alla fonte sugli interessi e canoni pagati tra società consociate all'interno dell'Unione europea (ritenuta ordinaria 26%)
- **Direttiva Fusioni (2009/133)**, la quale, a certe condizioni, prevede la neutralità fiscale delle riorganizzazioni societarie (i.e. fusioni, scissioni, conferimenti) tra società stabilite all'interno dell'Unione Europea.
- **Direttiva Madre-Figlia (2011/96)**, la quale prevede, tra l'altro, un regime di esenzione da ritenuta alla fonte sui dividendi pagati da società «matri» residenti in Italia a società «figlie» residenti in altri Stati membri dell'UE. Finalità di eliminare la doppia imposizione economica su redditi d'impresa tassati nell'UE (ritenuta ordinaria 26%)

IVA, Accise e dazi doganali

- Con riferimento alla Direttiva sulle accise (2008/118), il 22 febbraio 2019, l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito al trattamento dei prodotti soggetti ad accise (i.e. bevande alcoliche, vino e birra) scambiati tra Italia e Regno Unito.
- In relazione alla Direttiva IVA (2006/112) e al Codice Doganale Europeo (925/213), il 26 febbraio 2019, l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato le linee guida da adottare in caso di «*no-deal*», affermando che gli acquisti e le vendite di beni da e per il Regno Unito saranno qualificati, sia ai fini dell'IVA che dei dazi doganali, come importazioni e esportazioni
- Chiarimenti e linee guida applicabili dopo il 31 ottobre in caso di «*no-deal*»



Grazie per l'attenzione

LED Taxand Studio Legale Tributario - Via Dante, 16 – 20121 Milan

tel: +39 02 494864 - fax: +39 02 494864864

email: studiomi@led-taxand.it - PEC: led-taxand@legalmail.it - www.led-taxand.it